



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 29/11/2005

=====

ADDI' 29/11/2005 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	DE ANGELIS	Francesco	Assessore
		Vice			
POMPII	Massimo	Presidente	DI STEFANO	Marco	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	MANDARELLI	Alessandra	"
BATTAGLIA	Augusto	"	MICHELANGELO	Mario	"
BONELLI	Angelo	"	NERI	Luigi	"
BRACCHETTI	Rogino	"	RANUCCI	Raffaele	"
CIANI	Fabio	"	RODANO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	TIBALDI	Alessandra	"
			VALENTINI	Daniela	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio CUZZUPI

***** OMISSIS

ASSENTI: Brachetti - Michelangelo - Neri - Valentini

DELIBERAZIONE 1082

Oggetto:

Approvazione dello Schema dell'Accordo di Programma Quadro "Ricerca, Innovazione Tecnologica, Reti Velocistiche - Sistema Universitario Regionale e Alta Formazione: Stralcio Interventi per Ricerca Industriale e Sviluppo Procompetitivo a favore delle Piccole e Medie Imprese del Lazio" - tra la Regione Lazio, il Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca e il Ministero dell'Economia e delle Finanze.



1082 29 NOV. 2005 Del

Oggetto: Approvazione dello Schema dell'Accordo di Programma Quadro "Ricerca, Innovazione Tecnologica, Reti Telematiche – Sistema Universitario Regionale e Alta Formazione: Stralcio Interventi per Ricerca Industriale e Sviluppo Precompetitivo a favore delle Piccole e Medie Imprese del Lazio" – tra La Regione Lazio, il Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca e il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

LA GIUNTA REGIONALE

u Su proposta dell'Assessore alla Piccola e Media Impresa, Commercio e Artigianato di concerto con l'Assessore al Bilancio, Programmazione economico-finanziaria e partecipazione e con l'Assessore allo Sviluppo Economico Ricerca, Innovazione e Turismo ;

VISTA l'Intesa Istituzionale di programma tra il Governo della Repubblica e la Regione Lazio, stipulata in data 22 marzo 2000 che prevede all'art. 6.1, per l'attuazione degli obiettivi e dei relativi piani di intervento nei settori di interesse comune, indicati all'art. 4 della stessa Intesa, la stipula di n. 9 Accordi di programma quadro;

VISTA la delibera CIPE n. 20 del 29/9/2004 recante "Ripartizione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate – rifinanziamento legge 208/1998 periodo 2004-2007 (legge finanziaria 2004)";

VISTA la DGR n. 370 del 25/03/05 con la quale, in attuazione di quanto disposto dal CIPE con la delibera 20/04 la Giunta regionale del Lazio ha approvato gli elenchi degli interventi da finanziare con le risorse attribuite alle aree sottoutilizzate;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 42754 del 31/03/05 del Dipartimento Economico e occupazionale della R.L. sono stati trasmessi al CIPE gli elenchi restituiti dalla banca dati APQ riguardanti, tra l'altro, gli interventi da inserire nell'Accordo di Programma Quadro "Ricerca, Innovazione Tecnologica, Reti Telematiche – Sistema Universitario Regionale e Alta Formazione (APQ6) e la relazione del Nucleo di valutazione investimenti pubblici del Lazio (NUVV- Lazio);

CONSIDERATO che fra gli interventi da finanziare con le risorse di cui alla delibera CIPE n. 20/04, approvati con la citata DGR 370/05, figurano gli interventi per ricerca industriale e sviluppo precompetitivo di cui alla legge 598/94 – art. 11;

PRESO ATTO che in data 30 giugno 2004 è stato sottoscritto l'Accordo di programma Quadro Ricerca, Innovazione Tecnologica, Reti Telematiche – Sistema Universitario Regionale e Alta Formazione (APQ6) Stralcio "Distretto Tecnologico nel Settore dell'industria Aerospaziale" tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Regione Lazio;

CONSIDERATO che ai sensi del punto 6.1. del dispositivo della richiamata delibera CIPE 20/04 è stata concertata con il Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca e ne è stata data notizia al CIPE, la data di stipula dell'Accordo, stabilita entro il 30 novembre 2005;

CONSIDERATO che la medesima delibera CIPE 20/04 al punto 7.2 subordina l'attribuzione alle Regioni di una quota pari al 15% della riserva premiale al rispetto, da parte della singola regione, delle date di stipula degli APQ , per almeno l'80% delle risorse ad essa assegnate;

CONSIDERATO che al fine della stipula dell'Accordo di Programma Quadro è stato avviato un Tavolo tecnico tra l'Amministrazione regionale il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca e il Ministero dell'Economia e delle Finanze;

CONSIDERATO che il suddetto Tavolo tecnico ha condiviso le linee strategiche di programmazione comuni e gli interventi da attuarsi nel territorio regionale al fine di porre in essere tutte le possibili sinergie nell'impegno delle risorse disponibili, siano esse risorse umane, risorse finanziarie, di carattere ordinario e di carattere straordinario, risorse patrimoniali o risorse organizzative;

Stampa circolare con firma illeggibile.

1082 79 NOV. 2005 *leg*

VISTA la proposta di Accordo di Programma Quadro riportata in Allegato A predisposto congiuntamente dalla Regione Lazio (Direzione Attività Produttive di concerto con la Direzione Programmazione Economica e con la Direzione Sviluppo Economico Ricerca, Innovazione e Turismo), dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze

VISTO l'Allegato Tecnico, allegato 1 parte integrante del detto schema di Accordo, predisposto dalla Direzione regionale Attività Produttive, che riporta obiettivi e finalità strategiche dell'Accordo e la descrizione degli interventi;

M
CONSIDERATO che l'allegato 2, costituito dalle "Schede Attività/Intervento", è in corso di elaborazione sul sistema informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi della deliberazione CIPE 25 maggio 2000, n. 44, come modificata dalla deliberazione CIPE n. 76 del 2 agosto 2002, e sarà allegato al presente accordo dal Ministero dell'Economia e delle Finanze all'atto di sottoscrizione delle parti;

TENUTO CONTO che le schede Attività/Intervento, di cui al predetto allegato 2, esplicitano i contenuti progettuali degli interventi individuati nel Quadro finanziario analitico dell'Accordo integrativo;

CONSIDERATO che l'Accordo individua nel quadro finanziario, all'art. 3, tavola 2 le fonti relative alla copertura finanziaria degli interventi individuati all'art. 2, tavola 1, per un totale di Euro 10.345.104,00, interamente derivanti dai fondi della legge 208/1998 Delibera CIPE n. 20/2004 - Quota E.1.2;

RITENUTO di incaricare il Direttore del Dipartimento Economico e Occupazionale a effettuare le eventuali modifiche della proposta di Accordo che potranno emergere da un ulteriore confronto con i Ministeri competenti ed espletare le attività necessarie per la sottoscrizione del medesimo;

RITENUTO infine di affidare al Direttore regionale per le Attività Produttive le attività necessarie all'attuazione dell'Accordo;

All'unanimità

DELIBERA

1. di approvare lo schema dell'Accordo di Programma Quadro "Ricerca, Innovazione Tecnologica, Reti Telematiche - Sistema Universitario Regionale e Alta Formazione (APQ6). Stralcio Interventi per Ricerca Industriale e Sviluppo Precompetitivo a favore delle Piccole e Medie Imprese del Lazio" - tra La Regione Lazio, il Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca e il Ministero dell'Economia e delle Finanze riportato in allegato A e l'Allegato Tecnico, allegato 1, parti integranti della presente deliberazione;
2. di destinare alla copertura finanziaria degli interventi individuati all'art. 2, tavola 1 della proposta di Accordo di Programma Quadro Integrativo, l'importo complessivo di Euro 10.345.104,00 (legge 208/1998 Delibera CIPE n. 20/2004 - Quota E.1.2)
3. di incaricare il Direttore del Dipartimento Economico e Occupazionale a effettuare le eventuali modifiche della proposta di Accordo che potranno emergere da un ulteriore confronto con i Ministeri competenti ed espletare le attività necessarie per la sottoscrizione del medesimo;
4. di affidare al Direttore della Direzione Attività Produttive le attività necessarie all'attuazione dell'Accordo.

IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO

IL SEGRETARIO: F.to Domenico Antonio CUZZUPI



articolato.doc



Allegato1.doc

leg

ALLEG. alla DELIB. N. 1082
DEL 29 NOV. 2005

ley

**INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E
LA GIUNTA DELLA REGIONE LAZIO**


**ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO
RICERCA, INNOVAZIONE TECNOLOGICA, RETI
TELEMATICHE -
SISTEMA UNIVERSITARIO REGIONALE ED ALTA
FORMAZIONE:**

**STRALCIO: INTERVENTI PER RICERCA
INDUSTRIALE E SVILUPPO PRECOMPETITIVO A
FAVORE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE DEL
LAZIO**

I ACCORDO INTEGRATIVO

Roma, novembre 2005





**IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE,
IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E RICERCA
LA REGIONE LAZIO**

VISTA l'Intesa Istituzionale di Programma sottoscritta tra il Governo e la Giunta della Regione Lazio, approvata dal CIPE in data 17 marzo 2000 e sottoscritta il 22 marzo 2000;

VISTO che in data 30 giugno 2004 è stato sottoscritto l'Accordo di programma Quadro "Ricerca, Innovazione Tecnologica, Reti Telematiche – Sistema Universitario Regionale e Alta Formazione (APQ6) Stralcio "Distretto Tecnologico nel Settore dell'industria Aerospaziale" tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Regione Lazio;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche ed integrazioni; **VISTA** la Legge 11 febbraio 1994, n. 109 in materia di lavori pubblici e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 concernente "Regolamento recante semplificazioni ed accelerazione della procedura di spesa e contabili";

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59 recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge 15 maggio 1997, n. 127 recante "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione al Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO l'art. 1 della Legge 17 maggio 1999, n. 144, in cui si prevede, tra l'altro, la costituzione di un sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP) e della relativa banca dati da costruire presso il CIPE;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche";

VISTA la Legge 16 gennaio 2003 n. 3 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", la quale prevede all'art. 11 (Codice unico di progetto degli investimenti) che ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonché ogni progetto in corso di attuazione alla data del 1° gennaio 2003, ai fini del monitoraggio previsto dall'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, sia dotato di un "Codice unico di progetto", che le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatari richiedono in via telematica secondo la procedura definita dal CIPE;

VISTA la delibera CIPE 6 agosto 1999, n. 134 che, recependo l'intesa della Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 5 agosto 1999, fornisce indirizzi per la costituzione e disciplina del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP) con l'individuazione di un gruppo di coordinamento presso il CIPE;

VISTA la delibera CIPE del 15 febbraio 2000, n. 12 (banca dati investimenti pubblici: codifica) che prevede l'approfondimento delle problematiche connesse all'adozione del codice identificativo degli investimenti pubblici e la formulazione di una proposta operativa;

VISTA la delibera CIPE del 27 dicembre 2002, n. 143 che disciplina le modalità e le procedure per l'avvio a regime del sistema CUP in attuazione dell'art. 11 (Codice unico di progetto degli investimenti pubblici) della legge citata n. 3 del 16 gennaio 2003, con cui viene sancita l'obbligatorietà del codice CUP;

VISTA la legge 30 giugno 1998, n. 208

VISTO l'articolo 2, comma 203, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplina gli istituti della programmazione negoziata;

VISTA in particolare la lettera c) dello stesso comma 203 che definisce e delinea i punti cardine dell'Accordo di programma quadro, quale strumento promosso in attuazione di una Intesa istituzionale di programma per la realizzazione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati;

VISTO l'articolo 15, comma 4, del Decreto-Legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 marzo 1998, n. 61, che integra l'articolo 2, comma 203, lettera b) della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e l'articolo 10, comma 5 del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367;

VISTA la Delibera CIPE del 21 marzo 1997 n. 29 recante "Disciplina della programmazione negoziata" ed in particolare il punto 1 sull'Intesa Istituzionale di Programma nel quale, alla lettera b), è previsto che gli Accordi di Programma Quadro da stipulare dovranno coinvolgere nel processo di negoziazione gli organi periferici dello Stato, gli enti locali, gli enti subregionali, gli enti pubblici ed ogni altro soggetto pubblico e privato interessato al processo e contenere tutti gli elementi di cui alla lettera c), comma 203, dell'articolo 2 della legge 662/96;

VISTA la Delibera CIPE del 21 aprile 1999, n. 55 recante "Integrazione del Comitato istituzionale di gestione e del Comitato paritetico di attuazione previsti dalla deliberazione del CIPE del 21 marzo 1997 n. 29";

VISTA la Delibera CIPE del 25 maggio 2000, n. 44 recante "Accordi di Programma Quadro. Gestione degli interventi tramite applicazione informatica", nella quale è allegata la scheda attività/intervento;

VISTA la delibera del CIPE del 3 maggio 2002 n. 36 "Ripartizione delle risorse per interventi nelle aree depresse - triennio 2002-2004 (legge finanziaria 2002);

VISTA la delibera CIPE del 2 Agosto 2002 n. 76 recante "Accordi di Programma Quadro - Modifica scheda-intervento di cui alla delibera n. 36 del 2002 ed approvazione schede di riferimento per le procedure di monitoraggio";

2. 10/10/03
VISTA la circolare sulle procedure di monitoraggio degli Accordi di Programma Quadro emanata dal Servizio per le Politiche di Sviluppo Territoriale e le Intese e trasmessa alle Amministrazioni regionali con nota n. 0032538 del 9 ottobre 2003;

VISTA la nota prot. n. 0029843 del 24 settembre 2004 relativa ai criteri per l'applicazione della Delibera CIPE n. 36/2002;

VISTA la delibera CIPE n. 20 del 29 settembre 2004 recante "Ripartizione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate - rifinanziamento legge 208/1998 periodo 2004-2007 (legge finanziaria 2004)";

VISTA la nota prot. 11615 del 31 gennaio 2005 della Regione Lazio inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento Politiche di sviluppo e coesione - Servizio Centrale Segreteria del CIPE, con la quale sono state comunicate, ai sensi di quanto disposto dal punto 6.1.2 della delibera CIPE n. 20/2004 le date di stipula degli Accordi, ovvero degli atti integrativi, concertate con le Amministrazioni Centrali competenti entro il 31 gennaio 2005;

VISTA la DGR n.370 del 25/03/05 con la quale, in attuazione di quanto disposto dal CIPE con la delibera 20/04 punto 6.1.3 la Giunta regionale del Lazio ha approvato gli elenchi degli interventi da finanziare con le risorse attribuite alle aree sottoutilizzate;

VISTA la nota prot. n. 42754 del 31/03/05 del Dipartimento Economico e Occupazionale della R.L. con la quale è stata trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento Politiche di sviluppo e coesione - Servizio Centrale Segreteria del CIPE la documentazione prevista al punto 6.1.3 della delibera CIPE 20/2004 ed in particolare gli elenchi restituiti dalla banca dati APQ riguardanti, tra l'altro, gli interventi da inserire nell'Accordo di Programma Quadro in materia di Ricerca, Innovazione Tecnologica, Reti Telematiche - Sistema Universitario Regionale e Alta Formazione (APQ6) e la relazione del Nucleo di valutazione investimenti pubblici del Lazio (NUVV Lazio);

VISTA la legge regionale 6 Agosto 1999 n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina l'organizzazione a livello regionale delle funzioni e dei compiti amministrativi trasferiti e delegati dallo Stato a norma degli artt. 117 e 118 della Costituzione;

CONSIDERATO che fra gli interventi da finanziare con le risorse di cui alla delibera CIPE n. 20/04, approvati con la citata DGR 370/05, figurano gli interventi per ricerca industriale e sviluppo precompetitivo di cui alla legge 598/94 - art.11, la cui attuazione è stata conferita dall'Amministrazione Statale alla Regione a seguito del processo di delega di funzioni disposto dal D. Lgs. 112/98;

VISTA la DGR 10 Ottobre 2003, n. 989 e successive modificazioni, che approva la scheda tecnica che disciplina l'ambito di applicazione degli interventi "Agevolazioni per investimenti per ricerca industriale e sviluppo precompetitivo";

PRESO ATTO che l'intervento previsto nel presente accordo di cui alla legge 598/94 - art. 11 viene di norma attuato con le risorse del "Fondo unico regionale per lo sviluppo economico e per le attività produttive" di cui all'art. 86 della citata L.R. 14/99, per il quale è in corso di approvazione il riparto delle risorse per l'anno 2005;

PRESO ATTO altresì che il suddetto intervento è gestito da MCC spa il quale opera nei confronti della Regione, sulla base delle convenzioni di subentro all'amministrazione statale stipulate ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 112/98;

CONSIDERATO che le delibere CIPE n. 17/03 e n. 20/04, in linea con i criteri previsti dal citato art. 73 della legge finanziaria 2002, confermano sostanzialmente le regole e i metodi fissati con la delibera CIPE n. 36/2002, che richiedono, nella loro applicazione, una proiezione pluriennale significativa perché ne siano assicurati validi ritorni in termini di efficacia;

CONSIDERATO che l'ambito geografico della scheda intervento del presente accordo riguarda le aree obiettivo 2 e phasing-out relative alla programmazione comunitaria;

VISTA la DGR n. del novembre 2005 con la quale è stato approvato lo schema del presente Accordo di Programma Quadro;

stipulano il seguente

**ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO
RICERCA, INNOVAZIONE TECNOLOGICA, RETI TELEMATICHE –
SISTEMA UNIVERSITARIO REGIONALE ED ALTA FORMAZIONE:
STRALCIO: INTERVENTI PER RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO
PRECOMPETITIVO A FAVORE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE DEL LAZIO**

Articolo 1

Finalità ed obiettivi

1. Il presente Accordo di Programma Quadro (nel seguito denominato Accordo) integra l'Accordo di Programma Quadro "Ricerca, Innovazione Tecnologica, Reti Telematiche – Sistema Universitario Regionale e Alta Formazione (APQ6) Stralcio 'Distretto Tecnologico nel Settore dell'industria Aerospaziale'", stipulato in data 30 giugno 2004.
2. L'Accordo ha come finalità l'attuazione degli interventi di cui all'art. 11 della legge 598/94, e successive modifiche ed integrazioni, relativi alla concessione di agevolazioni a favore delle PMI per la realizzazione di progetti di ricerca industriale e/o di sviluppo precompetitivo di durata non superiore a tre anni.
3. Costituiscono obiettivi dell'Accordo:
 - a) la realizzazione di progetti di ricerca industriale miranti ad acquisire nuove conoscenze, utili per la messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o per conseguire un notevole miglioramento dei prodotti, processi produttivi o servizi esistenti;
 - b) la realizzazione di progetti di sviluppo precompetitivo, inteso come la concretizzazione dei risultati delle attività di ricerca industriale in un piano, un progetto o un disegno relativo a prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati, migliorati, siano essi destinati alla vendita o all'utilizzazione, compresa la creazione di un primo prototipo non idoneo a fini commerciali;
4. I progetti saranno realizzati da Piccole e Medie Imprese, secondo la vigente normativa comunitaria in materia, ivi comprese le imprese artigiane di produzione, come meglio specificato nella relazione tecnica (Allegato 1).
5. La coerenza programmatica degli interventi oggetto dell'Accordo è garantita dal riferimento alla legge n. 598/94 art. 11 e dalle relative disposizioni attuative approvate con DGR 989/2003 a seguito della Comunicazione della Commissione Europea C(2002) 691 del 05.03.02 che ha ritenuto l'aiuto compatibile con il Trattato CE (aiuto di Stato N. 343/01).

6. Con l'approvazione di tale regime di Aiuto è stata fra l'altro stabilita la conformità degli interventi in questione alla Disciplina Comunitaria per gli Aiuti di Stato alla Ricerca e Sviluppo.

7. Costituiscono parte integrante del presente Accordo le premesse di cui sopra, la relazione tecnica (Allegato 1) e le schede attività/intervento (Allegato 2).

Articolo 2

Programma e costo degli interventi.

1. Gli obiettivi delineati al precedente articolo 1 verranno perseguiti tramite un programma di interventi analiticamente descritto nella relazione tecnica allegata predisposta dalla Regione Lazio (Allegato 1);
2. Gli interventi di cui al precedente comma sono elencati nella successiva Tavola 1 ed opportunamente descritti nelle schede attività/intervento redatte ai sensi della delibera del CIPE n.76 del 2 agosto 2002 e secondo le modalità previste dalla circolare sulle procedure del monitoraggio del 9 ottobre 2003 (Allegato 2).
3. Il costo complessivo degli interventi elencati nella TAVOLA 1, ammonta ad Euro 10.345.104,00.

Tavola 1 ELENCO DEGLI INTERVENTI E COSTI (Euro)

<i>Cod.</i>	<i>Soggetto attuatore</i>	<i>Denominazione Intervento</i>	<i>Costo (Euro)</i>
01	REGIONE LAZIO	Legge 598/94 art. 11 – Interventi per la ricerca industriale e sviluppo precompetitivo	10.345.104,00

Articolo 3

Quadro finanziario

1. Il quadro delle risorse finanziarie relative al presente Accordo, dettagliato nelle allegato schede (Allegato 2) ai sensi della delibera CIPE n. 76 del 2 agosto 2002, ammonta ad un totale complessivo di € 10.345.104,00.
2. La successiva Tavola 2 riepiloga l'ammontare delle risorse per fonti di finanziamento.

TAVOLA 2 FONTI FINANZIARIE E IMPORTO

FONTI FINANZIARIE	Totale(Euro)
Stato – legge 208/1998 Delibera CIPE n. 20/2004 - Quota E.1.2	10.345.104,00
Totale	10.345.104,00

3. Le annualità di competenza delle delibere CIPE sono riportate nella successiva Tavola n. 3.

Tavola n. 3

Ponti Finanziarie	2004	2005	2006	2007	Totale
Legge 208/1998 Delibera CIPE n. 20/2004 – Quota F.I.2	390.010,42	492.426,95	6.897.080,84	2.565.585,79	10.345.104,00

4. La disponibilità delle risorse assegnate dalla delibera CIPE n. 20/2004 è vincolata al rispetto dei criteri delineati rispettivamente al punto 6.7 della medesima delibera. Pertanto, in caso di inadempimento, l'eventuale quota di tali risorse non impegnate mediante obbligazioni giuridicamente vincolanti dei beneficiari finali entro le date fissate, sarà espunta dal quadro finanziario e si procederà alla conseguente rimodulazione dell'Accordo, secondo le procedure previste dall'Intesa istituzionale di programma tra il Governo della Repubblica e la Giunta della Regione. Il soggetto responsabile dell'Accordo fornirà, in sede di monitoraggio semestrale, le informazioni necessarie per quantificare progressivamente l'ammontare delle risorse oggetto di obbligazioni giuridicamente vincolanti dei beneficiari finali.
5. Il trasferimento delle risorse per le aree sottoutilizzate alla Regione Lazio è subordinato alla chiusura dei due monitoraggi dell'anno precedente, secondo quanto previsto dalla Circolare sulle procedure di monitoraggio citata nelle premesse.
6. Le economie riprogrammabili, ai sensi della vigente normativa, derivante dalla attuazione degli interventi individuali nel presente accordo e opportunamente accertate dal soggetto responsabile dell'Accordo in sede di monitoraggio semestrale, sono riprogrammate, su proposta del Soggetto responsabile, secondo le modalità previste dalla delibera CIPE n. 20 del 29 settembre 2004 punto 3.7.

Articolo 4

Impegni programmatici

1. Con il presente Accordo, la Regione Lazio, nell'ambito della definizione di ulteriori forme di programmazione finalizzate al potenziamento e sviluppo del sistema della ricerca nel Lazio, s'impegna, in particolare, a reperire ulteriori risorse a valere sul proprio bilancio regionale, da programmare tramite la stipula di successivi atti integrativi al presente accordo.

Articolo 5

Impegni dei soggetti sottoscrittori

1. Ciascun soggetto sottoscrittore del presente Accordo si impegna, nello svolgimento dell'attività di propria competenza:
 - a) a rispettare i termini concordati ed indicati nelle schede di intervento allegate al presente Accordo (Allegato 2);
 - b) a fornire al Soggetto Responsabile tutte le informazioni in proprio possesso necessarie per l'adeguato e tempestivo svolgimento delle attività pianificate nel presente Accordo ed in particolare per l'espletamento delle funzioni di monitoraggio dell'attuazione;
 - c) ad utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, con il ricorso in particolare agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla normativa vigente;

- last*
- d) a procedere periodicamente alla verifica dell'Accordo, sulla base delle relazioni di monitoraggio e proporre, se necessario, iniziative correttive, per il tramite del Soggetto Responsabile dell'Accordo, al Comitato paritetico di attuazione dell'Intesa Istituzionale di Programma;
 - e) ad attivare ed utilizzare a pieno ed in tempi rapidi, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, tutte le risorse finanziarie individuate nel presente Accordo per la realizzazione delle diverse attività e tipologie di intervento;
 - f) a rimuovere ogni ostacolo procedurale ad esso imputabile in ogni fase procedimentale di realizzazione degli interventi e di attuazione degli impegni assunti, accettando, in caso di inerzia, ritardo o inadempienza l'intervento sostitutivo del Soggetto responsabile dell'attuazione dell'Accordo;
 - g) a segnalare ogni ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione degli interventi, nonché la proposta delle relative azioni da intraprendere e la disponibilità di risorse non utilizzate, ai fini dell'assunzione di eventuali iniziative correttive o di riprogrammazione, revoca e/o rimodulazione degli interventi.

Articolo 6

Soggetti Responsabili dell'attuazione dell'Accordo

1. Ai fini del coordinamento e della vigilanza sull'attuazione del presente Accordo i soggetti firmatari individuano, quale Soggetto responsabile l'Ing. Iginò Bergamini, Direttore Regionale Attività Produttive della Regione Lazio.
 2. Il Soggetto Responsabile dell'attuazione del Accordo ha il compito di:
 - a) rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori del Accordo;
 - b) governare il processo complessivo di realizzazione degli interventi ricompresi nell'Accordo, attivando le risorse tecniche ed organizzative necessarie alla sua attuazione;
 - c) promuovere, in via autonoma o su richiesta dei responsabili dei singoli interventi, le eventuali azioni ed iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi da parte dei soggetti sottoscrittori dell'Accordo, provvedendo in particolare alla stipula di specifiche convenzioni con i soggetti attuatori;
 - d) garantire il monitoraggio semestrale sullo stato di attuazione dell'Accordo, da effettuarsi secondo le modalità indicate nella Circolare sul monitoraggio degli Accordi di programma quadro citata in premessa;
 - e) verificare nel corso dei monitoraggi semestrali il completo inserimento dei dati aggiornati nelle schede implementate nell'Applicativo Intese, entro il 31 luglio e il 31 gennaio di ogni anno;
 - f) controllare la completezza e la coerenza dei dati delle schede intervento, così come l'assenza per le stesse di codici di errore nell'Applicativo Intese e comunicare al Servizio per le Politiche di Sviluppo Territoriale e le Intese del Ministero Economia e Finanze (di seguito SPSTI) la lista degli eventuali interventi che presentano modifiche rispetto alle previsioni effettuate nell'ultima versione monitorata come indicato al par. 4.1 della Circolare sulle procedure di monitoraggio degli Accordi di programma quadro citata in premessa, modifiche da illustrare in dettaglio all'interno del relativo rapporto di monitoraggio;
 - g) curare, al primo monitoraggio dell'Accordo, l'inserimento del CUP (codice unico di progetto) per ciascuna delle schede attività/intervento implementate nell'Applicativo Intese, ove non già inserito, e, a tal fine, richiederne in tempi utili l'attribuzione, direttamente o per il tramite di idoneo soggetto pubblico abilitato (cosiddetto Concentratore);
- last*

inviare al SPSTI ed alle Amministrazioni centrali firmatarie, entro il 28 febbraio ed il 30 settembre di ogni anno - a partire dal primo semestre successivo alla stipula -, il Rapporto di monitoraggio sullo stato di attuazione dell'Accordo, redatto ai sensi della Delibera CIPE 76/2002 e secondo le modalità previste dalla citata Circolare sulle procedure di monitoraggio degli Accordi di programma quadro citata in premessa da trasmettere successivamente al Comitato paritetico di attuazione;

- i) assegnare, in caso di ritardo, inerzia o inadempienza, al soggetto che ne è responsabile, un congruo termine per provvedere;
- j) segnalare, decorso inutilmente il predetto termine, l'inadempienza al Comitato paritetico di attuazione, il quale provvede con le modalità previste dalla citata Intesa Istituzionale di programma;
- k) esercitare, avvalendosi dei servizi e delle strutture organizzative dell'Amministrazione procedente, ovvero di altre Amministrazioni pubbliche, e su conforme decisione del Comitato istituzionale di gestione, di cui alla citata Intesa Istituzionale di Programma, i poteri sostitutivi necessari alla esecuzione degli interventi;
- l) provvedere, mediante attività di conciliazione, a dirimere tutte le controversie che insorgono tra i soggetti partecipanti all'Accordo, nel caso di mancata composizione, le controversie sono definite secondo le modalità previste dall'articolo 7 del citato Accordo sottoscritto il 30 dicembre 2003.

Articolo 7

Il Responsabile dell'intervento

1. Per ogni intervento previsto dal presente Accordo viene individuato il "Responsabile di intervento", nominato su indicazione del Soggetto Responsabile dell'Accordo, che nel caso di lavori pubblici corrisponde al soggetto già individuato come "Responsabile unico di procedimento" ai sensi del DPR 554/1999 e successive modificazioni.

Ad integrazione delle funzioni previste come responsabile di procedimento dall'art. 8 del DPR 554/1999 e successive modificazioni, il Responsabile di Intervento svolge i seguenti compiti:

- a. pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità;
- b. organizzare, dirigere, valutare e controllare l'attivazione e messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento;
- c. raccogliere ed immettere nell'Applicativo Intese i dati delle schede intervento e rispondere della loro veridicità;
- d. verificare la veridicità delle informazioni contenute nelle singole schede intervento e l'attuazione degli impegni assunti, così come porre in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dell'intervento nei tempi previsti;
- e. trasmettere al Responsabile dell'Accordo la scheda-intervento unitamente ad una relazione esplicativa contenente la descrizione dei risultati conseguiti, le azioni di verifica svolte, l'indicazione di ogni eventuale ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell'intervento e la proposta delle relative azioni correttive, nonché ogni altra informazione richiesta dal Responsabile dell'Accordo;
- f. fornire al responsabile dell'Accordo ogni altra informazione necessaria, utile a definire lo stato di attuazione dell'intervento.
- g. consegnare, in particolare, al soggetto responsabile dell'attuazione dell'Accordo, su sua richiesta, gli elaborati progettuali, il cronoprogramma dei lavori, nonché gli atti

La. S.
amministrativi di impegno alla realizzazione dell'intervento, gli atti amministrativi di impegno delle risorse finanziarie e ogni altra documentazione attinente l'intervento.

Articolo 8

Disposizioni generali

1. Il presente Accordo è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori.
2. L'Accordo ha durata sino alla completa attuazione degli interventi in esso previsti.
3. L'Accordo può essere modificato o integrato, per concorde volontà delle parti, con la procedura prevista dall'Intesa istituzionale di programma, previa approvazione del Comitato istituzionale di gestione. Alla scadenza dell'Accordo, il Comitato paritetico di attuazione, su segnalazione del soggetto responsabile dell'Accordo, è incaricato della risoluzione di eventuali incombenze derivanti dalla definizione dei rapporti pendenti e delle attività non ultimate.
4. Possono aderire al presente Accordo, successivamente alla stipula dello stesso e previo il consenso unanime dei soggetti sottoscrittori e l'approvazione del Comitato istituzionale di gestione, altri soggetti ricompresi tra quelli individuati dalla lettera b) del punto 1.3 della delibera CIPE 21 marzo 1997, la cui partecipazione sia necessaria per la compiuta realizzazione delle attività e degli interventi previsti dall'Accordo medesimo. L'adesione successiva determina i medesimi effetti giuridici della sottoscrizione originale.
5. Le schede attività/intervento riportate nell'allegato 2 al presente Accordo, implementate ai sensi della delibera CIPE 76/2002 nell'applicativo Intese ovvero le schede successivamente aggiornate, riportano l'indicazione del soggetto pubblico attuatore che ha redatto la scheda stessa. Tale soggetto assicura la veridicità delle informazioni in esse contenute.
6. I lavori relativi agli interventi ricompresi nel presente Accordo di Programma che beneficiano di fondi pubblici dovranno essere appaltati in coerenza con gli indirizzi programmatici e la tempistica individuati dagli specifici strumenti di finanziamento attivati.
7. Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo, si rinvia all'osservanza di tutte le clausole e prescrizioni riportate nel citato Accordo di Programma Quadro.

Leit
Roma,

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze

Ing. Aldo MANCURTI, Direttore del Servizio per le politiche di sviluppo territoriale e le Intese - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione

.....

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca

Dott. Luciano CRISCUOLI, Direttore Generale per il Coordinamento e lo Sviluppo della Ricerca

.....

La Regione Lazio

Dott. Guido MAGRINI, Vicario del Direttore del Dipartimento Economico ed Occupazionale

.....



Leit

lat
ALLEG. alla DELIB. N. 1088

DEL 28 NOV. 2005

DEL

**INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E
LA GIUNTA DELLA REGIONE LAZIO**

**ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO
RICERCA, INNOVAZIONE TECNOLOGICA, RETI
TELEMATICHE -
SISTEMA UNIVERSITARIO REGIONALE ED ALTA
FORMAZIONE:
STRALCIO: INTERVENTI PER RICERCA
INDUSTRIALE E SVILUPPO PRECOMPETITIVO A
FAVORE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE DEL
LAZIO**

I ACCORDO INTEGRATIVO

ALLEGATO 1

lat Roma, novembre 2005 *lat*

Handwritten signature

PREMESSA..... 2

IL QUADRO PROGRAMMATICO DI RIFERIMENTO 2

IL QUADRO NORMATIVO..... 3

LE STRATEGIE E STRUMENTI DI ATTUAZIONE..... 3

L'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO 6

GLI INTERVENTI PROGRAMMATI 8

Beneficiari..... 8

Tipologie di investimenti e spese ammissibili 8

Realizzazione degli investimenti 8

Entità dell'agevolazione..... 8

Procedura..... 9

Schede descrittive degli interventi..... 8

Handwritten signature



1 - PREMESSA

La Regione Lazio si pone come obiettivi quelli di rafforzare la crescita e la competitività delle imprese nel quadro di un'economia internazionalizzata e fondata sulla conoscenza; promuovere lo spirito imprenditoriale; semplificare e migliorare il contesto amministrativo e normativo delle imprese per favorire la ricerca, l'innovazione e la creazione di nuove imprese; migliorare il contesto finanziario in cui operano le imprese e in particolare le PMI; agevolare l'accesso delle imprese ai servizi di supporto, ai programmi e alle reti comunitarie e migliorarne il coordinamento, perseguire gli obiettivi fissati nella Carta europea per le piccole imprese.

In tale contesto si manifesta l'esigenza di potenziare il processo di ricerca pianificato e le indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, utili per la messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o per conseguire un notevole miglioramento dei prodotti, processi produttivi o servizi esistenti.

Per il perseguimento di tali obiettivi l'intervento della Regione si sviluppa su due tipologie di azioni: da un lato con l'attuazione delle politiche di settore, dall'altro attraverso gli strumenti della programmazione negoziata.

L'Intesa Istituzionale di Programma siglata tra il Governo e la Regione Lazio, ha individuato nove Accordi di Programma Quadro (APQ) per la definizione delle azioni che le parti si impegnano a svolgere nei settori di interesse comuni, fra questi l'APQ 6° "Ricerca, innovazione tecnologica, reti telematiche - Sistema universitario regionale ed alta formazione" il cui obiettivo è quello di contribuire all'accrescimento della competitività del sistema produttivo regionale attraverso il potenziamento delle attività innovative e i meccanismi di trasferimento tecnologico dalla ricerca alle imprese, nonché la valorizzazione e qualificazione delle risorse umane.

Con delibera CIPE n. 20/04 - "Ripartizione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate - rifinanziamento legge 208/1998 periodo 2004-2007 (legge finanziaria 2004)" è stata fra l'altro disposta l'attribuzione di risorse alla Regione Lazio per interventi da ricomprendere in APQ nel settore della ricerca.

Gli interventi da finanziare con le risorse di cui alla delibera CIPE n. 20/04 sono stati individuati con DGR n.370 del 25/03/05 e, relativamente all'APQ 6, sono gli interventi per ricerca industriale e sviluppo precompetitivo di cui alla legge 598/94 - art.11.

2 - IL QUADRO PROGRAMMATICO DI RIFERIMENTO

2.1 Breve descrizione del settore

Il sistema industriale sviluppatosi nella regione Lazio presenta una forte caratterizzazione intorno a due diverse tipologie di aziende: in alcune aree del territorio regionale (Latina, Frosinone, Rieti), intensi fenomeni di industrializzazione, favoriti dalla posizione baricentrica della regione e da alcuni orientamenti delle politiche di supporto al sistema produttivo, hanno consentito, nel passato recente, di avviare dinamiche importanti di sviluppo economico e di dare al settore industriale un ruolo trainante nella creazione di reddito ed occupazione.

Ciò ha costituito una forte spinta alla capacità di attrarre investimenti, ed ha consentito la localizzazione nel territorio regionale di stabilimenti di medie e grandi dimensioni, appartenenti ad imprese esterne alla realtà regionale, nei settori a media ed alta tecnologia; in generale ciò ha favorito lo sviluppo di segmenti endogeni del tessuto economico, anche scollegati dalle imprese "trainanti", ed in particolare da PMI ed imprenditoria locale in settori produttivi soprattutto tradizionali. Tali preesistenze costituiscono una risorsa fondamentale del sistema produttivo

regionale, per l'accumulazione di conoscenze ed abilità che essi hanno costituito e per la possibilità di innestarvi azioni di innovazione ed espansione.

Il progressivo affievolirsi del sostegno alle attività produttive nel territorio regionale, originato dai mutamenti di indirizzo nella politica industriale nazionale e comunitaria, mutando le condizioni di convenienza nell'investire, ha prodotto la "maturazione" degli impianti e delle produzioni, abbattendo la propensione delle imprese a promuovere l'innovazione di processi e prodotti, oltre a rendere difficoltoso lo sviluppo di una imprenditoria di origine locale.

I sistemi economici locali non sufficientemente sviluppati, o periferici, sono rimasti dunque fortemente dipendenti da impianti di origine esterna (spesso ormai impegnati in produzioni mature), e restano esposti a situazioni di elevato rischio economico e sociale: la competizione esercitata (ai fini della localizzazione) da economie con minori costi del lavoro e maggiormente supportate dalle diverse politiche industriali territoriali e di settore, la globalizzazione dei mercati, e le esigenze di ristrutturazione e riorganizzazione delle produzioni mature da parte di buona parte delle grandi imprese non locali, possono condurre a ripercussioni occupazionali severe ed alla riduzione della base produttiva.

In tal senso, obiettivo dell'azione regionale è quello di supportare, in ambito locale, le condizioni favorevoli per la modernizzazione dei processi produttivi, anche attraverso il sostegno a progetti di ricerca industriale e/o di sviluppo precompetitivo.

2.2 - IL QUADRO NORMATIVO

- Legge 27.10.1994, n. 598, art. 11 come modificato ed integrato da:
 - Legge 8.8.1995, n. 341, art. 3;
 - Legge 23.12.1999, n. 488, art. 54;
 - Legge 05.03.2001, n. 57, art.15;
- Regolamento (CE) N. 70/2001 del 12.01.2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, pubblicato sulla G.U.C.E. L 10 del 13.01.01
- Comunicazione della Commissione Europea C (2002) 691 del 05.3.02;
- Delibera della Giunta Regionale del Lazio n. 989 e del 10.10.2003 e successive modifiche ed integrazioni
- Decreto Legislativo 31.03.98, n. 112, art.19;
- Decreto Legislativo 31.03.98, n. 123;
- Regolamento per la concessione degli incentivi adottato dal Comitato Agevolazioni MCC – Regione Lazio.

2.3 - LE STRATEGIE E STRUMENTI DI ATTUAZIONE

2.3.1 Strategie

Le strategie operative per gli sviluppi di settore tendono a inserire gli strumenti finanziari necessari a superare alcuni dei nodi problematici per garantire la nascita, la crescita dimensionale e il consolidamento finanziario delle piccole e medie imprese del Lazio caratterizzate da un forte approccio innovativo. Il sistema integrato di incentivi riguarda tutta la filiera dell'innovazione nei suoi vari stadi:

- attività precompetitive;
- ricerca industriale ed applicata;
- attività brevettale;
- innovazione di prodotto e processo;

2.3.2 Principali strumenti di attuazione

Programmazione comunitaria

Docup Ob.2 2000/2006 Misura IV.1 - Aiuti alle PMI, sottomisura IV.1.5 - "Sostegno agli investimenti delle PMI attraverso il fondo unico regionale", all'interno della quale è individuata tra gli strumenti legislativi da utilizzare per il cofinanziamento la Legge 598/94 "agevolazioni per innovazione tecnologica e tutela ambientale".

Programmazione nazionale

Nella relazione del 2001 sulla competitività dell'Unione Europea sono state indicate le tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni e l'innovazione tecnologica, quali settori su cui rafforzare gli investimenti per la crescita della produttività.

La Commissione Europea invita, per il raggiungimento di una più elevata innovazione tecnologica ed un corrispondente valore aggiunto produttivo, ad una più ampia serie di fonti di finanziamenti nel campo della ricerca, che consenta una migliore integrazione tra ricerca, formazione e imprese.

Per superare i divari esistenti nella politica di ricerca e di sviluppo tecnologico del nostro Paese, il Governo ha definito una nuova strategia per il potenziamento della ricerca in Italia che si pone in termini di discontinuità rispetto alle politiche del passato.

Le scelte strategiche nascono da una approfondita analisi del nostro sistema della ricerca e da una precisa identificazione dei suoi punti di forza e di debolezza, nonché dalla valutazione delle grandi opportunità che si aprono per la ricerca sullo scenario internazionale.

Tra i punti di debolezza è da sottolineare il forte sottodimensionamento complessivo del sistema scientifico nazionale rispetto alle esigenze e alle potenzialità di un Paese economicamente sviluppato come il nostro, nonché la scarsa informazione fornita all'opinione pubblica sull'importanza della ricerca quale elemento trainante per lo sviluppo socio-economico. Dall'altro lato, però, l'Italia dispone di un sistema di ricerca che esprime punte di eccellenza riconosciute a livello mondiale. Ciò ha consentito considerevoli successi, oltre che nei comparti tradizionali, anche in quelli a medio-alto contenuto tecnologico, come per esempio la meccanica strumentale, la robotica, la microelettronica e alcuni segmenti dell'optoelettronica e delle tecnologie biomedicali, dove la produzione dell'Italia si colloca su posizioni di avanguardia a livello mondiale. Inoltre, in Italia ci sono molti giovani che formano un capitale umano dotato di eccellenti qualità di base, che deve essere pienamente valorizzato.

Le linee-guida nazionali identificano quattro assi strategici, completati da interventi di tipo trasversale:

- Avanzamento delle frontiere della conoscenza, con l'obiettivo di formare il nuovo capitale umano necessario per sostenere lo sviluppo del sistema scientifico nazionale e per sviluppare l'attività di ricerca fondamentale.
- Sostegno della ricerca orientata allo sviluppo di tecnologie chiave abilitanti a carattere multisettoriale. Bisogna realizzare programmi prioritari di ricerca "mission oriented" entro i quali assicurare la formazione di giovani nella ricerca; incrementare l'interscambio di ricercatori tra le reti di ricerca; sviluppare laboratori congiunti pubblico-privato; integrare il sistema scientifico nazionale nello spazio europeo delle reti di centri di eccellenza; sviluppare una maggiore capacità nel settore dei prodotti ad alto valore aggiunto di interesse per l'industria nazionale; sviluppare capacità imprenditoriali da parte del sistema scientifico nazionale ("spin off").
- Potenziamento delle attività di ricerca industriale e relativo sviluppo tecnologico, finalizzato ad aumentare la capacità delle imprese a trasformare conoscenze e tecnologie in prodotti, processi, servizi a maggiore valore aggiunto. I risultati attesi sono: incremento nella produzione ad alto valore aggiunto; aumento di occupazione qualificata nel sistema

industriale italiano; maggiore propensione delle piccole e medie industrie nazionali a collaborare con il sistema pubblico di ricerca.

- Promozione della capacità d'innovazione nei processi e nei prodotti delle piccole e medie imprese e creazione di aggregazioni sistemiche a livello territoriale. I risultati attesi per questo quarto asse sono: accordi di programma Stato-Regioni in settori tecnologicamente avanzati; sviluppo di azioni in settori produttivi di specifico interesse regionale attraverso la collaborazione di università, enti pubblici di ricerca, piccole e medie imprese; formazione di nuova imprenditorialità in settori high tech.

Programmazione regionale

Gli obiettivi della politica di sviluppo regionale devono essere ricondotti ai seguenti temi prioritari:

- definizione di una legge quadro sulla ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico;
- accrescere e migliorare gli investimenti in Ricerca e Sviluppo nell'industria e nei servizi, mettendo in rete il sistema regionale della conoscenza;
- facilitare l'innovazione e promuovere il trasferimento tecnologico;
- promuovere la diffusione e l'uso efficace delle tecnologie dell'Informazione, della Comunicazione e delle Telecomunicazioni, costruendo una società dell'informazione inclusiva;
- incoraggiare l'uso sostenibile delle risorse e rafforzare le sinergie tra la crescita e la protezione dell'ambiente;
- rafforzare i vantaggi competitivi della base industriale regionale, semplificando e razionalizzando gli strumenti agevolativi esistenti;
- qualificare la rete infrastrutturale ai fini di una maggiore competitività del sistema territoriale nel suo complesso;
- sviluppo di fondi regionali di *venture capital*;
- individuazione delle modalità di gestione del Fondo per la ricerca regionale;
- avvio delle attività finalizzate alla realizzazione nel Lazio della Città della Ricerca,

I settori strategici per lo sviluppo sono:

- Aerospaziale;
- Chimico-farmaceutico;
- ICT-Audiovisivo;
- Economia del Turismo;
- Economia del Mare;
- Infrastrutture materiali e immateriali.

Sono inoltre presenti incentivazioni con ambiti tematici specifici a sostegno degli investimenti delle PMI, sia attraverso incentivi diretti che in forma di agevolazioni fiscali, per la realizzazione di investimenti finalizzati all'ammodernamento, all'aggiornamento tecnologico dei macchinari e degli impianti tecnico-produttivi e al miglioramento della sostenibilità ambientale delle imprese laziali.

L'esperienza maturata in occasione dei bandi emanati ai fini dell'utilizzo dei fondi CIPE 36/02, pari ad euro 10.577.000,00 ha evidenziato l'enorme interesse per lo strumento. Infatti per il primo bando, a fronte di un importo di euro 5.288.500,00 sono pervenute n. 45 richieste per un contributo teorico stimato in euro 25.146.495,23 in corrispondenza di un investimento totale di euro 51.316.200,00; per il secondo bando a fronte di un importo di euro 5.288.500,00 sono pervenute n. 26 richieste per un contributo teorico stimato in euro 11.808.450,00 in corrispondenza di un investimento totale di euro 31.650.100,00;

FONDO UNICO REGIONALE

Con il DPCM 26 maggio 2000 di individuazione dei beni e delle risorse da trasferire alle regioni è stato dato effettivo avvio al decentramento amministrativo a partire dal 1 luglio 2000 dei compiti e delle funzioni previste nel D.lgs 112/98.

A partire da tale data le risorse statali destinate a tutta una serie di incentivi alle imprese sono confluite in appositi fondi unici regionali amministrati secondo norme stabilite singolarmente da ogni regione.

In questo ambito tra gli incentivi che ad oggi sono stati attivati dalla Regione Lazio si segnala

Intervento	Localizzazione	FONDO UNICO REGIONALE			
		Obiettivo 1 Industria	Obiettivo 2 Industria	Obiettivo 3 Industria	Obiettivo 4 Industria
legge 598/94, art. 11 - Investimenti per innovazione tecnologica, organizzativa, commerciale, tutela ambientale,	Totale interventi cofinanziati	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
	Obiettivo 2	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
	Phasing out	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
	Altre zone	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
Totale		1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
legge 598/94, art. 11 - ricerca industriale e sviluppo precompetitivo	Totale interventi cofinanziati	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
	Altre zone	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
	Totale		1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
legge 266/97, art. 8 c. 2 (Credito di imposte/bonus fiscale per l'acquisto di nuovi macchinari e impianti)	Totale interventi cofinanziati	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
	Obiettivo 2	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
	Phasing out	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
	Altre zone	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
Totale		1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
legge 140/97, art. 13 Incentivi automatici per la ricerca e l'innovazione (Credito di imposta/bonus fiscale)	Totale	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000

3 - L'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO

L'Accordo di Programma Quadro, che si inserisce nell'ambito dell'APQ6 (Ricerca, Innovazione Tecnologica, Reti Telematiche - Sistema Universitario Regionale e Alta Formazione), ha come finalità l'attuazione degli interventi agevolativi di cui all'art. 11 della legge 598/94, a favore di PMI con unità produttive ubicate nelle aree depresse della Regione Lazio per la realizzazione di progetti di ricerca industriale e/o di sviluppo precompetitivo di durata non superiore a tre anni.

Gli interventi finanziati con l'Accordo di Programma Quadro riguarderanno prioritariamente i seguenti settori: farmaceutica, tutela della salute, diagnostica medica e tecnologie biomedicali, neuroscienze, biotecnologie, con particolare riferimento alle discipline scientifiche d'avanguardia.

3.1 - Obiettivi dell'Accordo sono pertanto:

- a) la realizzazione di progetti di ricerca industriale miranti ad acquisire conoscenze, utili per la messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o per conseguire un notevole miglioramento dei prodotti, processi produttivi o servizi esistenti;
- b) la realizzazione di progetti di sviluppo precompetitivo, inteso come la concretizzazione dei risultati delle attività di ricerca industriale in un piano, un progetto o un disegno relativo a prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati, migliorati, siano essi destinati alla vendita o all'utilizzazione, compresa la creazione di un primo prototipo non idoneo a fini commerciali.

3.2 Coerenza programmatica degli interventi rispetto alle politiche europee, nazionali e regionali

I programmi di intervento oggetto del presente Accordo di programma Quadro risultano conformi ai criteri di selezione indicati nella delibera CIPE n. 36/2002 e riconfermati dalle delibere n. 17/2003 e n.20/2004 in quanto presentano:

- coerenza programmatica con il "Piano regionale per lo sviluppo dell'innovazione e della società dell'informazione" approvato dalla Giunta Regionale del Lazio l' 11 luglio 2003;
- coerenza programmatica con le politiche regionali di sviluppo indicate nel Documento di Programmazione Economica e Finanziaria della Regione Lazio 2006 - 2008 in corso di approvazione da parte del Consiglio Regionale;
- coerenza programmatica con il Docup Ob 2 (2000 - 2006) per il Lazio Misura IV.1 - Aiuti alle PMI, sottomisura IV.1.5 - "Sostegno agli investimenti delle PMI attraverso il fondo unico regionale";
- I criteri di selezione degli interventi previsti nel presente accordo, nonché la loro attuazione avvengono nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di aiuti di stato per l'incentivo e il sostegno alla ricerca industriale e allo sviluppo precompetitivo.

I programma di intervento oggetto del presente Accordo di programma

3.3 - L'intervento, conforme alla Disciplina Comunitaria per gli Aiuti di Stato alla Ricerca e Sviluppo, è stato attivato dalla Regione Lazio a seguito della Comunicazione della Commissione Europea C(2002) 691 del 05.03.02 che ha ritenuto l'aiuto compatibile con il Trattato CE (aiuto di Stato N. 343/01).

Come già riportato nella Relazione tecnica di accompagnamento all'elenco degli interventi da finanziare con gli Accordi di Programma Quadro, predisposta dal Nucleo di Valutazione e Verifica degli investimenti pubblici del Lazio, l'attivazione di tale intervento ha suscitato notevole interesse da parte della realtà imprenditoriale laziale, essendosi accertato l'esaurimento delle risorse disponibili nella prima giornata di apertura dei termini per la presentazione delle domande.

3.4 - I risultati attesi dal programma sono stimabili in 20 progetti finanziati.

Resta ferma la responsabilità della corretta osservanza di tutti gli adempimenti previsti dalle norme comunitarie, nazionali e regionali in materia di regimi di aiuto in carico alla amministrazione regionale (soggetto attuatore)

4- GLI INTERVENTI PROGRAMMATI

L'intervento è gestito da MCC spa (Via Piemonte, 51 - 00187 Roma - Tel. +39 06.4791.1 www.mcc.it) il quale opera, nei confronti della Regione, sulla base delle convenzioni di subentro all'Amministrazione Statale stipulate ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 112/98, in osservanza della vigente normativa comunitaria, nazionale in materia di appalti di beni e servizi;

L'attuazione degli interventi è disciplinata dal "Regolamento per la concessione degli incentivi alle imprese" e dalla scheda tecnica approvati dalla Regione.

Beneficiari

Piccole e medie imprese (anche raggruppate in consorzi) che esercitano attività diretta alla produzione di beni e/o servizi, ivi comprese le imprese artigiane di produzione, con unità produttive ubicate nel territorio della Regione Lazio, con priorità nei seguenti settori: farmaceutica, tutela della salute, diagnostica medica e tecnologie biomedicali, neuroscienze, biotecnologie, con particolare riferimento alle discipline scientifiche d'avanguardia.

Il dettaglio delle attività ammissibili è riportato nella scheda tecnica, che disciplina gli interventi di cui alla legge 598/94 art. 11 per ricerca industriale e sviluppo precompetitivo

Tipologie di investimenti e spese ammissibili

Progetti di ricerca industriale e/o di sviluppo precompetitivo di durata non superiore a tre anni:

Il costo del progetto non può essere inferiore ad euro 250.000 e superiore a euro 1.800.000.

Sono ammesse ad agevolazione le seguenti tipologie di spesa:

- a) spese per personale dipendente di ricerca (ricercatori, tecnici, e altro personale ausiliario adibito all'attività di ricerca).
- b) spese generali (costi addizionali direttamente imputabili all'attività di ricerca, fino ad un massimo del 60% del costo del personale)
- c) costo delle strumentazioni, attrezzature e/o macchinari
- d) servizi di consulenza e simili utilizzati esclusivamente per l'attività di ricerca.
- e) materiali direttamente imputabili all'attività di ricerca

Il dettaglio delle sopraindicate tipologie sono riportate nella scheda tecnica

Realizzazione degli investimenti

Sono ammissibili ai contributi solo i progetti la cui esecuzione non sia iniziata alla data di presentazione dalla domanda di aiuto.

Il progetto deve avere inizio al massimo entro 30 giorni dalla data di concessione delle agevolazioni.

Entità dell'agevolazione

L'agevolazione è concessa secondo le seguenti misure di intervento:

- a) contributo agli interessi, in funzione dell'ubicazione dell'unità produttiva nella quale il progetto è realizzato, calcolato a un tasso di contribuzione pari al:
 - * 80% del tasso di riferimento, vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento, per le zone ammesse alla deroga di cui all'art. 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato UE
 - * 50% del suddetto tasso di riferimento, nelle restanti zone del territorio regionale.
- b) contributo aggiuntivo in conto capitale pari al:
 - * 25% del costo del progetto ammesso all'agevolazione e relativo alle attività di sviluppo precompetitivo;
 - * 50% del costo del progetto ammesso all'agevolazione e relativo alle attività di ricerca industriale.

2/10/06
In ogni caso il contributo non potrà superare i massimali previsti in tema di aiuti di Stato alla R&S dalla Commissione Europea; in particolare, per i progetti che presentano attività di ricerca industriale e attività di sviluppo precompetitivo, l'intensità agevolativa non potrà superare la media delle intensità d'aiuto previste per le due tipologie di attività, ponderata rispetto ai costi sostenuti per ciascuna tipologia di attività

Procedura

Le richieste di ammissione all'intervento possono essere presentate direttamente dalle imprese, su apposita modulistica (disponibile sulla pagina internet http://www.incentivi.mcc.it/html/html/MCC_LAZIO/MCC_LAZIO_598_RICERCA/section_new.html)

Nel rispetto dell'ordine cronologico di ricezione, le richieste sono sottoposte alle determinazioni del Comitato Agevolazioni MCC spa- Regione Lazio che si esprime sull'ammissibilità delle stesse entro 90 giorni dalla data di ricezione della richiesta, o di completamento della documentazione e concede le agevolazioni compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.

Sulla base di stati avanzamento lavori semestrali, le Banche finanziatrici trasmettono le richieste di erogazione dei contributi utilizzando l'apposito modulo predisposto da MCC o altro conforme, compilato in ogni sua parte e completo della documentazione in esso elencata, ivi compresa la documentazione predisposta dall'impresa beneficiaria e relativa ai suddetti stati di avanzamento lavori.

L'agevolazione concessa decade nel caso in cui la prima richiesta di erogazione non pervenga a MCC nei 12 mesi successivi alla data di accoglimento.

Il contributo agli interessi viene erogato alle imprese, per il tramite delle Banche relativamente alle spese sostenute per ciascuno stato di avanzamento del progetto. L'importo del contributo è determinato atualizzando i contributi, dalle rispettive scadenze alla valuta di erogazione del contributo stesso, al tasso di riferimento.

Il contributo in conto capitale è erogato con valuta corrente all'impresa, per il tramite delle Banche finanziatrici, relativamente alle spese sostenute per ciascuno stato di avanzamento del progetto.

È possibile richiedere un'anticipazione, fino ad un massimo del 30% del contributo in conto capitale spettante, previa presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata, escutibile a prima richiesta e compilata secondo schema fornito da MCC.

L'ultima erogazione, comunque non inferiore al 30 % del contributo complessivo in conto capitale spettante, potrà essere effettuata solo successivamente alla "verifica finale" a seguito dell'invio, da parte della banca della richiesta di erogazione a saldo, che dovrà comunque pervenire a MCC entro 6 mesi dal termine di completamento del progetto.

2/10/06

Schede descrittive degli interventi

Codice banca dati	01 - Legge 598/94 art. 11 - Interventi per la ricerca industriale e sviluppo precompetitivo
Gli obiettivi, i contenuti	Vedi punto 3.1
Coerenza programmatica	Vedi punto 3.2
Costo e fonti finanziarie	Il costo complessivo degli interventi ammonta ad Euro 10.345.104,00. a valere sui fondi delibera CIPE 20/04.
Soggetto attuatore	Regione Lazio

CRONOPROGRAMMA

- 1) Attività a cura della regione, propedeutiche alla pubblicazione del bando:
Determinazione dirigenziale di approvazione del bando;
- 2) Pubblicazione del bando sul bollettino ufficiale della Regione Lazio: dal 30.05.2006 al 30.07.2006;
- 3) Valutazione a cura di MCC spa dei progetti presentati: dal 1.08.2006 al 1.11.2006
- 4) Approvazione dei progetti da parte del comitato MCC-Regione Lazio: dal 2.11.2006 al 2.12.2006
- 5) Avvio del progetto esecutivo da parte del soggetto beneficiario (entro 30 giorno dalla data di comunicazione - data avvio 2.01.07)
- 6) Realizzazione del progetto entro tre anni: 31.12.2009

REGIONE LAZIO
LEGGE 598/94 ART. 11 - INTERVENTI PER
RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO PRECOMPETITIVO
SCHEMA TECNICA

Riferimenti normativi

- - Legge 27.10.1994, n. 598, art. 11 come modificato ed integrato da:
 - Legge 8.8.1995, n. 341, art. 3;
 - Legge 23.12.1999, n. 488, art. 54;
 - Legge 05.03.2001, n. 57, art.15;
- Comunicazione della Commissione Europea C (2002) 691 del 05.3.02;
- Decreto Legislativo 31.03.98, n. 112, art.19;
- Decreto Legislativo 31.03.98, n. 123;
- Regolamento per la concessione degli incentivi adottato dal Comitato Agevolazioni MCC - Regione Lazio .

Soggetti beneficiari

Piccole e medie imprese che esercitano attività diretta alla produzione di beni e/o servizi, così come definite dalla vigente disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato (GUCE C 213 del 23.07.96), ivi comprese le imprese artigiane di produzione.

Detti soggetti sono ammissibili anche se raggruppati in consorzi.

Sono ammissibili le iniziative per attività identificate dai codici ISTAT di seguito riportati.

- C - estrazione di minerali

con l'esclusione di:

13.10 "Estrazione di minerali di ferro" - è esclusa tutta la classe, ad eccezione delle pirite.

13.20 "Estrazione di minerali metallici non ferrosi" - è esclusa la sola estrazione di

manganese

- D - attività manifatturiere;

sottosezione DA limitatamente ai codici 15.52, 15.81, 15.82, 15.85, 15.88, 15.89.1, 15.89.2, 15.96, 15.98, 15.99

con l'esclusione di:

24.70 "Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali" - È esclusa tutta la categoria

27.10 "Produzione di ferro, acciaio e di ferroleghie (CECA)"

È esclusa tutta l'industria siderurgica, quale definita nel trattato CECA, intendendo le attività relative. Ghisa e ferroleghie; ghisa per la produzione dell'acciaio, per fonderia e altre ghise grezze, manganesifera e ferro-manganese carburato; prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale, compresi i prodotti di reimpiego o di rilaminazione; acciaio liquido colato o no in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura, prodotti semilavorati quali blumi, billette e bramme, bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, di acciaio comune o di acciaio speciale (non sono compresi i getti di acciaio, i pezzi fucinati e i prodotti ottenuti con impiego di polveri); rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti e barre da 80 mm. e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm. e piatti inferiori a 150 mm., vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminate a caldo (comprese le bande per tubi e i coils considerati come prodotti finiti), lamiere laminate a caldo inferiori a 3 mm., piastre e lamiere di spessore di 3 mm. e più, larghi piatti di 150 mm. e più; prodotti terminali di ferro, acciaio comune o acciaio speciale (non sono compresi i tubi in acciaio, i nastri laminati a freddo di larghezza inferiore a 500 mm. eccetto quelli destinati alla produzione di

banda stagnata, i trafilati, le barre calibrate e i getti di ghisa; latta, lamiera piombate, banda nera, lamiera zincate, altre lamiere rivestite, lamiere laminate a freddo inferiori a 3 mm, lamiere magnetiche, nastro destinato alla produzione banda stagnata, lamiere laminate a freddo, in rotoli e in fogli di spessore uguale o superiore a 3 mm).

27.22.1 "Produzione di tubi senza saldatura" - È esclusa tutta la categoria.

27.22.2 "Produzione di tubi avvicinati, aggraffati, saldati e simili" - È esclusa tutta la sola produzione di tubi con diametro superiore a 406, 4 mm.

34.10 "Fabbricazione di autoveicoli" - È esclusa tutta la categoria.

34.20 "Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli; fabbricazione di rimorchi e semirimorchi" - È esclusa tutta la categoria

34.30 "Fabbricazioni di parti e di accessori per autoveicoli e per loro motori" - È esclusa tutta la categoria

35.11.1 "Cantieri navali per costruzioni metalliche" - È esclusa la sola costruzione di: navi mercantili a scafo metallico per il trasporto di passeggeri c/o merci, di almeno 100 tsl; pescherecci a scafo metallico di almeno 100 tsl (solo se destinati all'esportazione); draghe o altre navi per lavori in mare a scafo metallico (escluse le piattaforme di trivellazione), di almeno 100 tsl; rimorchiatori a scafo metallico con potenza inferiore a 365 Kw.)

35.11.3 "Cantieri di riparazioni navali" - È esclusa: la trasformazione delle navi a scafo metallico, di almeno 1000 tsl, limitatamente all'esecuzione di lavori che comportano una modifica radicale del piano di carico, dello scafo, del sistema di propulsione o delle infrastrutture destinate ad ospitare i passeggeri; la riparazione delle navi a scafo metallico.

- E - produzione e distribuzione di energia elettrica;
- F - costruzioni;
- I - trasporti, magazzinaggio e comunicazioni
(limitatamente ai codici 63.11; 63.12; 63.21; 63.22; 63.23; 63.40; 64.20);
- K - attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, altre attività professionali ed imprenditoriali
(limitatamente ai codici 72.10; 72.20; 72.30; 72.40; 72.50; 72.60; 73.10; 73.20);
- O - altri servizi pubblici, sociali e personali
(limitatamente ai codici 90.00.1; 90.00.2; 92.20; 93.01.1);

Ambito territoriale

Unità produttive ubicate nel territorio della Regione Lazio . L'investimento agevolabile deve riguardare una sola unità produttiva che deve risultare regolarmente censita presso la CCIAA.

Tipologie di investimenti e spese ammissibili

Progetti di ricerca industriale e/o di sviluppo precompetitivo di durata non superiore a tre anni:

per ricerca industriale si intende la ricerca pianificata o le indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, utili per la messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o per conseguire un notevole miglioramento dei prodotti, processi produttivi o servizi esistenti.

per sviluppo precompetitivo si intende la concretizzazione dei risultati delle attività di ricerca industriale in un piano, un progetto o un disegno relativo a prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati, migliorati, siano essi destinati alla vendita o all'utilizzazione, compresa la creazione di un primo prototipo non idoneo a fini commerciali. Essi non comprendono le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche se tali modifiche possono rappresentare miglioramenti.

Il costo del progetto non può essere inferiore ad euro 250.000 e superiore a euro 1.800.000.

Sono ammesse ad agevolazione le seguenti tipologie di spesa:

- a) **spese per personale dipendente di ricerca** (ricercatori, tecnici, e altro personale ausiliario adibito all'attività di ricerca). Questa voce comprende esclusivamente il personale dipendente impiegato nelle attività di ricerca e/o sviluppo del progetto agevolato nonché il personale, sempre di natura tecnica, appartenente a reparti diversi dal gruppo di ricerca (officina prototipi, lavorazioni interne, etc.) esclusivamente per la parte di effettivo impiego nelle attività di ricerca e/o sviluppo;
- b) **spese generali**: riguardano la valutazione di costi addizionali direttamente imputabili all'attività di ricerca giustificati da registrazioni contabili aziendali. Tali spese non potranno comunque eccedere il 60% del costo del personale. Dette voci si intenderanno riferite ai seguenti costi necessari per l'attività di ricerca e/o sviluppo:
- personale indiretto (fattorini, magazzinieri, segretarie);
 - funzionalità ambientale (vigilanza, pulizia, riscaldamento, energia, illuminazione, acqua, lubrificanti, gas vari);
 - funzionalità operativa (posta, telefono, telex, telegrafo, cancelleria, fotocopie, abbonamenti, materiali minuti, biblioteca, assicurazioni dei cespiti di ricerca);
 - assistenza al personale (previdenze interne, antinfortunistica, copertura assicurativa);
 - spese per trasporto, vitto, alloggio, diarie del personale in missione;
 - spese generali inerenti ad immobili ed impianti generali (ammortamenti, manutenzione ordinaria e straordinaria, assicurazioni) nonché alla manutenzione (ordinaria e straordinaria) della strumentazione e delle attrezzature di ricerca e/o sviluppo.
- Detti costi saranno considerati ammissibili unicamente a fronte di idonea documentazione che dimostri che le spese sono state effettivamente sostenute. Resta altresì inteso che non sono ammissibili, né a forfait né come imputazione diretta, i costi per quote di spese generali aziendali;
- c) **costo delle strumentazioni, attrezzature e/o macchinari**. In questa voce verranno inclusi i costi per le attrezzature e strumentazioni di nuovo acquisto esclusivamente in parte proporzionale all'uso effettivo per il progetto di ricerca e/o sviluppo;
- d) **servizi di consulenza** e simili utilizzati esclusivamente per l'attività di ricerca. In questa voce verranno incluse:
- spese per consulenze e simili utilizzate esclusivamente per l'attività di ricerca e/o sviluppo precompetitivo;
 - spese per beni immateriali di nuovo acquisto utilizzati esclusivamente per l'attività di ricerca, compresa l'acquisizione dei risultati di ricerche, di brevetti e di know-how, di diritti di licenza.
- e) **materiali direttamente imputabili all'attività di ricerca**. In questa voce si includeranno materie prime, componenti, semilavorati, materiali commerciali, materiali di consumo specifico, oltre alle strumentazioni utilizzate per la realizzazione di prototipi e/o impianti pilota. Non rientrano invece nella voce materiali, in quanto già compresi nella voce delle spese generali, i costi dei materiali minuti necessari per la funzionalità operativa quali: attrezzi di lavoro, minuteria metallica ed elettrica, articoli per la protezione del personale (guanti, occhiali, ecc.), floppy disk per calcolatori e carta per stampanti, vetreria di ordinaria dotazione, mangimi, lettiere e gabbie per il mantenimento degli animali da laboratorio, ecc..

Realizzazione degli investimenti

Sono ammissibili ai contributi solo i progetti la cui esecuzione non sia iniziata alla data di presentazione della domanda di aiuto¹.

¹ Per domanda di aiuto si intende la domanda presentata dall'impresa alla Banca ovvero direttamente dall'impresa a MCC.

Per tutti gli interventi è sempre escluso l'ammontare relativo all'I.V.A. e a qualsiasi onere accessorio fiscale o finanziario.

Il progetto deve avere inizio al massimo entro 30 giorni dalla data di concessione delle agevolazioni.

Misura dell'agevolazione

L'agevolazione è concessa secondo le seguenti misure di intervento:

a) contributo agli interessi (calcolato applicando il tasso di contribuzione al debito residuo di ciascuna rata come specificato nelle "modalità di erogazione") a fronte di un finanziamento bancario avente le seguenti caratteristiche: durata non superiore a 10 anni, comprensiva di un periodo di preammortamento non superiore a 3 anni e non inferiore alla durata del progetto indicata in domanda; importo non superiore al 75% del costo del progetto ammesso all'agevolazione e non inferiore all'importo complessivo di contributo in conto capitale di cui al punto b). Il contributo agli interessi è calcolato a un tasso di contribuzione pari al:

- 80% del tasso di riferimento, vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento, indicato ed aggiornato con decreto del Ministro delle Attività Produttive (di cui all'art. 2, co.2, del D.Lgs. n. 123/98 per le piccole e medie imprese aventi unità produttive, nelle quali il progetto è realizzato, nelle zone ammesse alla deroga di cui all'articolo 87.3.c) del Trattato C.E.;
- 50% del suddetto tasso di riferimento per le piccole e medie imprese aventi unità produttive, nelle quali il progetto è realizzato, nelle restanti zone del territorio regionale.

Gli arrotondamenti del tasso di contribuzione verranno effettuati ai cinque centesimi superiori.

b) contributo aggiuntivo in conto capitale pari al:

- 25% del costo del progetto ammesso all'agevolazione e relativo alle attività di sviluppo precompetitivo;
- 50% del costo del progetto ammesso all'agevolazione e relativo alle attività di ricerca industriale.

In ogni caso il contributo non potrà superare i massimali previsti in tema di aiuti di Stato alla R&S dalla Commissione Europea; in particolare, per i progetti che presentano attività di ricerca industriale e attività di sviluppo precompetitivo, l'intensità agevolativa non potrà superare la media delle intensità d'aiuto previste per le due tipologie di attività, ponderata rispetto ai costi sostenuti per ciascuna tipologia di attività.

La quota del finanziamento bancario agevolabile sarà eventualmente ridotta in fase istruttoria in modo che l'intervento agevolativo totale (finanziamento + contributo in conto capitale) non superi mai il costo complessivo del progetto ammesso all'agevolazione.

Divieto di cumulo

I contributi, salvo diverse disposizioni contenute nelle leggi di agevolazione, sono alternativi a qualsiasi altra agevolazione contributiva o finanziaria prevista da leggi statali, regionali o provinciali.

L'agevolazione è tuttavia cumulabile, entro le intensità d'aiuto massime previste in tema di aiuti di Stato alla R&S dalla Commissione Europea, con le agevolazioni concesse dal Fondo di Garanzia L.266/97.

Modalità applicative

Richiesta di ammissione all'agevolazione

Le richieste di ammissione all'agevolazione devono essere redatte su appositi moduli o in conformità agli stessi, compilati in ogni parte e completi degli allegati richiesti.

Le richieste di ammissione possono essere presentate a MCC dalle banche che hanno concesso il finanziamento o direttamente dalle imprese beneficiarie. In quest'ultimo caso, entro 60 giorni dalla

presentazione della richiesta, ai fini del suo completamento, dovrà pervenire a MCC la documentazione riguardante la concessione del finanziamento, utilizzando gli appositi moduli.

Le richieste di ammissione saranno sottoposte alle determinazioni del Comitato Agevolazioni MCC Regione Lazio, entro i termini previsti dal Regolamento generale, nel rispetto dell'ordine cronologico di ricezione o di completamento della documentazione.

Le richieste pervenute a MCC non conformi ai suddetti moduli o non sottoscritte con firma autografa, sono restituite al mittente.

Nei casi previsti dalla normativa vigente in materia, alle richieste devono essere allegati le informazioni antimafia.

Modalità istruttoria

L'attività istruttoria sarà diretta a verificare:

- a) l'utilità del progetto per innovazioni di prodotto e di processo che accrescano la competitività dell'impresa;
- b) la congruità e pertinenza dei costi indicati per la realizzazione del progetto;
- c) la capacità finanziaria dell'impresa beneficiaria a realizzare il progetto.

Per l'espletamento delle attività di cui ai punti a) e b), sia in fase di istruttoria sia in fase di monitoraggio successivo all'accoglimento della domanda, MCC si avvale di esperti esterni di settore scelti nell'ambito dello specifico Albo del MIUR nonché nell'ambito di altri soggetti esperti il cui impiego deve essere approvato dalla Regione.

La capacità finanziaria dell'impresa a realizzare il progetto (sopracitato punto c) viene accertata sulla base della dichiarazione di affidabilità economico-finanziaria dell'impresa allegata alla domanda che riguarda la rispondenza ai seguenti parametri:

1) *congruenza fra capitale netto e costo del progetto:* $CN > \frac{CP - I}{2}$

CN = patrimonio netto quale risulta dall'ultimo bilancio approvato maggiorato degli eventuali aumenti di capitale sociale deliberati alla data di domanda e comunque versati entro la data di richiesta della prima erogazione;

CP - I = costo del progetto al netto dell'intervento, calcolato sommando l'importo del finanziamento bancario concesso all'intervento minimo in conto capitale pari al 25%.

2) *parametro di onerosità della posizione finanziaria:* $\frac{OF}{F} < 8\%$

OF = oneri finanziari netti annui quali risultano dall'ultimo bilancio approvato,

F = fatturato annuo quale risulta dall'ultimo bilancio approvato.

Per consentire il relativo accertamento di quanto sopra l'impresa dovrà allegare alla richiesta di ammissione l'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della domanda. In assenza di un bilancio chiuso ed approvato, l'accertamento ha esito negativo.

Modalità di erogazione

Sulla base di stati avanzamento lavori semestrali, le Banche finanziatrici trasmettono le richieste di erogazione dei contributi utilizzando l'apposito modulo predisposto da MCC o altro conforme, compilato in ogni sua parte e completo della documentazione in esso elencata, ivi compresa la documentazione predisposta dall'impresa beneficiaria e relativa ai suddetti stati di avanzamento lavori.

lit. 4
L'agevolazione concessa decade nel caso in cui la prima richiesta di erogazione non pervenga a MCC nei 12 mesi successivi alla data di accoglimento.

Il contributo agli interessi decorre dalla data di ricezione della richiesta d'intervento completa dei dati e della documentazione previsti o dalla data del suo completamento, ovvero dalla data di erogazione del finanziamento, se successiva alla ricezione di detta richiesta, purché a tali date le spese siano state effettivamente sostenute. In caso contrario la decorrenza è fissata alla data dell'ultimo giorno di ciascun semestre nel quale è avvenuto l'effettivo sostenimento delle spese. Ai fini del calcolo dei contributi viene sviluppato un piano di preammortamento e ammortamento standard secondo le modalità appresso descritte. Il contributo è calcolato applicando il tasso di contribuzione effettivo semestrale posticipato al debito residuo, in corrispondenza di ciascuna scadenza di tale piano, con modalità 360/360.

Detto piano è sviluppato con le seguenti modalità:

- il capitale dilazionato è pari al finanziamento ammesso all'agevolazione, o al minore importo effettivamente erogato dalla Banca;
- la modalità di rimborso è in quote costanti di capitale;
- il piano decorre dalla data di decorrenza del contributo;
- la durata va dalla decorrenza alla data finale del contratto di finanziamento, eventualmente arrotondata per eccesso fino ad includere il giorno 5 del mese;
- da tale data finale vengono fissate a ritroso scadenze semestrali fino alla data di decorrenza;
- la durata del preammortamento standard viene calcolata a partire dalla decorrenza, fino alla scadenza dell'ultima rata di preammortamento del finanziamento stesso, eventualmente arrotondata per eccesso fino ad includere l'intero semestre nel quale essa cade; se il primo periodo di interessi non è un semestre intero, lo si intenderà di preammortamento.

Il contributo agli interessi viene erogato alle imprese, per il tramite delle Banche relativamente alle spese sostenute per ciascuno stato di avanzamento del progetto. L'importo del contributo è determinato attualizzando i contributi, dalle rispettive scadenze alla valuta di erogazione del contributo stesso, al tasso di riferimento.

Il contributo in conto capitale è erogato con valuta corrente all'impresa, per il tramite delle Banche finanziatrici, relativamente alle spese sostenute per ciascuno stato di avanzamento del progetto. Fermo restando il limite massimo sul contributo in conto capitale determinato in sede di accoglimento della richiesta di agevolazione, il contributo in conto capitale relativo a tali spese è erogato sulla base delle percentuali di agevolazione per le effettive attività di ricerca industriale e per le effettive attività di sviluppo precompetitivo svolte.

L'ultima erogazione, comunque non inferiore al 30 % del contributo complessivo in conto capitale spettante, potrà essere effettuata solo successivamente alla "verifica finale" a seguito dell'invio, da parte della banca della richiesta di erogazione a saldo, che dovrà comunque pervenire a MCC entro 6 mesi dal termine di completamento del progetto. Fino a tale momento i contributi già erogati parzialmente possono essere soggetti a restituzione.

E' possibile richiedere un'anticipazione, fino ad un massimo del 30% del contributo in conto capitale spettante, previa presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata, esentabile a prima richiesta e compilata secondo schema fornito da MCC. Gli importi del contributo che si renderanno disponibili a stato d'avanzamento lavori verranno utilizzati, fino a concorrenza, ad estinzione dell'anticipazione. La garanzia dovrà contenere espressamente l'impegno della banca/società garante a rimborsare, in caso di escussione da parte di MCC, il capitale più gli interessi, pari al TIR vigente al momento dell'erogazione dell'anticipazione maggiorato di cinque punti percentuali, decorrenti nel periodo compreso tra la data di erogazione dell'anticipazione stessa e quella del rimborso.

Tutte le erogazioni sono assoggettate alla ritenuta del 4% ex art. 28 DPR n. 600/73.

Verifica finale

A seguito della domanda di erogazione a saldo da parte delle banche, prima dell'erogazione a saldo del contributo, MCC si avvarrà del medesimo esperto incaricato in fase istruttoria o eventualmente altro esperto scelto nell'ambito dello specifico Albo del MIUR nonché nell'ambito di altri soggetti esperti il cui impiego deve essere approvato dalla Regione.

La verifica finale dovrà valutare sia la conformità del progetto realizzato con quello ammesso all'intervento sia la pertinenza e la congruità dei costi sostenuti in relazione a quelli inizialmente previsti nel progetto ammesso alle agevolazioni.

Variazioni:

Ai fini della conferma dell'agevolazione concessa, le variazioni relative alla titolarità del rapporto di finanziamento o della proprietà delle aziende devono essere comunicate a MCC.

Fermo restando il limite massimo degli importi di contributo in conto interessi e di contributo in conto capitale concessi sul progetto e previa verifica della conformità del progetto realizzato a quello ammesso all'intervento, potranno essere accettate variazioni su ogni singola voce di costo (personale, spese generali, etc) fino ad un incremento non superiore al 10% del costo totale del progetto ammesso all'intervento, una volta verificata la pertinenza e la congruità delle spese sostenute.

Ispesioni e controlli:

Su indicazione dei competenti organi della Regione, MCC può effettuare ulteriori controlli documentali o presso l'impresa beneficiaria allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei programmi e delle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente nonché dalla presente scheda e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall'impresa beneficiaria.

Cessazione e revoca dei contributi

La corresponsione dei contributi (in conto interessi e in conto capitale) cessa nei casi di:

- a) insolvenza dell'impresa beneficiaria nel rimborso del finanziamento;
- b) risoluzione o estinzione anticipata del finanziamento;
- c) cessazione dell'attività dell'impresa beneficiaria;
- d) fallimento, liquidazione coatta amministrativa o assoggettamento dell'impresa finanziata ad altra procedura concorsuale;
- e) interruzione dell'iniziativa per cause non imputabili all'impresa beneficiaria.

La corresponsione dei contributi cessa a partire dalle date in cui si verificano i relativi eventi nei casi sub b), c), d) ed e); nel caso sub a) a partire dal giorno successivo alla data dell'ultima rata pagata.

I contributi erogati ma risultati non dovuti sono restituiti dall'impresa beneficiaria maggiorati del tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data della loro erogazione -- maggiorato di 5 punti laddove si tratti di fatti imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili -- per il periodo intercorrente tra la valuta di erogazione dei contributi medesimi e quella di effettivo accredito a MCC.

I contributi sono revocati nei seguenti casi:

- a) mancata destinazione del finanziamento agli scopi previsti dalle rispettive leggi di agevolazione e riportati nella presente scheda;
- b) nel caso di contributi concessi sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatti o reticenti;
- c) nel caso in cui i beni acquistati con l'intervento agevolativo siano alienati, ceduti o distratti prima che abbia termine quanto previsto dal progetto ammesso;
- d) qualora dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti dalla Banca c/o dall'esperto emergano inadempimenti della impresa beneficiaria rispetto agli obblighi previsti

nel presente Regolamento, nonché in tutti gli altri casi previsti dalla normativa di riferimento ed in particolare con riferimento al luogo di svolgimento del progetto.

I contributi sono restituiti dall'impresa beneficiaria maggiorati dell'interesse pari al TUR vigente alla data della loro erogazione, maggiorato di 5 punti.

Inoltre nei casi sub b), laddove si tratti di fatti imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili, verrà irrogata una sanzione pecuniaria pari a due volte l'importo del contributo indebitamente fruito.

Il recupero dei contributi risultanti non più dovuti a seguito di precedenti casi di cessazione o revoca viene effettuato dal gestore concessionario secondo le disposizioni di cui all'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, ovvero, in quanto diversamente applicabili, secondo le norme del codice di procedura civile e della legge fallimentare.

Procedimento di revoca

Ricevuta notizia di circostanze che potrebbero dar luogo alla revoca MCC - in attuazione degli artt. 7 ed 8 della legge n.241/90 - comunica agli interessati l'avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative: all'oggetto del procedimento promosso; all'ufficio e alla persona responsabile del procedimento; all'ufficio in cui si può prendere visione degli atti) e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

Entro il predetto termine di trenta giorni dalla data della comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca, gli interessati possono presentare a MCC scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante consegna o spedizione a mezzo del servizio postale in plico, senza busta, raccomandata con avviso di ricevimento. Ai fini della prova della tempestività dell'invio fa fede il timbro postale di spedizione.

Gli uffici di MCC esaminano gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisiscono ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.

Entro novanta giorni dalla predetta comunicazione, esaminate le risultanze istruttorie, il Comitato di gestione delle agevolazioni, qualora non ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, adotta il provvedimento di archiviazione del quale è data comunicazione ai soggetti interessati.

Qualora il Comitato ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, determina, con provvedimento motivato, la revoca dei contributi e le eventuali somme dovute a titolo di sanzione; in seguito gli uffici comunicano ai destinatari il provvedimento e la conseguente ingiunzione di pagamento, unitamente a quanto dovuto per le spese postali.

Decorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento qualora i destinatari non abbiano corrisposto quanto dovuto, MCC provvederà all'iscrizione a ruolo degli importi corrispondenti, degli interessi e delle eventuali sanzioni ai sensi del comma 5 dell'art. 9 del decreto legislativo n.123/1998.

Rinvio

Per quanto non previsto o derogato con la presente scheda tecnica e relativa circolare, si applicano le modalità previste nel Regolamento per la concessione degli incentivi adottato dal Comitato Agevolazioni MCC - Regione Lazio e successive modifiche ed integrazioni.